

SEZIONE III
REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO
DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO DI NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

Premessa operativa

La presente Sezione ha valenza interna alla società come *vademecum* operativo per garantire il corretto e tempestivo recepimento dei vigenti obblighi normativi in materia di trasparenza.

Regole in materia di trasparenza e accesso civico di Navigli Lombardi s.c.a.r.l.

Il presente documento recepisce e illustra gli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito, anche solo il “Decreto trasparenza”), come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

La recente riforma ha apportato significative modifiche al contesto normativo precedente, ridefinendo l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e di accesso civico, prevedendo misure organizzative per la concentrazione e la riduzione degli oneri di pubblicazione e individuando i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

In particolare, è opportuno segnalare fin d’ora che, proprio per ridurre gli oneri di pubblicazione gravanti in capo alle amministrazioni, il legislatore ha soppresso l’obbligo di redigere e pubblicare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità previsto nella disciplina previgente. Ciononostante, è rimasto invariato il dovere delle amministrazioni di adottare misure organizzative e regolamentari volte ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla normativa vigente e di stabilire procedure adeguate in materia di accesso civico, soprattutto alla luce delle recenti novità legislative volte a rafforzare la trasparenza amministrativa.

Il presente documento risponde pertanto alla necessità - in ragione del riformato contesto normativo in vigore - di implementare un modello compiuto di trasparenza nell’ambito delle attività esercitate da Navigli Lombardi. A tal fine, si propone in particolare di rinnovare gli impegni in materia di trasparenza già assunti dalla Società tramite l’adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016. Lo scopo è quello di fornire una ricognizione degli obblighi di pubblicazione introdotti dalla recente riforma legislativa - che vanno ad aggiungersi a quelli già imposti a Navigli Lombardi dalla precedente disciplina - e, conseguentemente, di ridefinire e adottare misure organizzative interne volte ad assicurare l’attuazione della normativa sulla trasparenza e la regolarità e tempestività dei flussi dei dati da pubblicare.

L’odierno contesto normativo, infatti, sebbene riformato, lascia invariato l’obbligo in capo a Navigli Lombardi, in quanto società pluri-partecipata interamente pubblica, di assicurare il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, tramite il rispetto delle disposizioni normative contenute nel Decreto trasparenza (art. 2-*bis*, comma 2) e nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (cfr. art. 22 del d.lgs. 175/2016).

REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Le principali novità introdotte, in via generale, dalla riforma e che danno conto dell'evoluzione impressa dal legislatore sono due:

- in applicazione dei principi del FOIA (*Freedom of Information Act*), che hanno ispirato la riforma, è stato innanzitutto ampliato il concetto di trasparenza, oggi intesa come “*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*” (cfr. art. 1 del Decreto trasparenza);
- parallelamente, è stato esteso l'ambito operativo dell'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti pubblici, prevedendo un regime più ampio di quello previsto nella versione originaria del Decreto trasparenza.

Procedimento di elaborazione e adozione delle regole in materia di trasparenza

Gli **obiettivi strategici** in materia di trasparenza di Navigli Lombardi sono:

- individuazione e pubblicazione di dati ulteriori a quelli la cui pubblicazione è già prevista obbligatoriamente da disposizioni di legge, che vengono scelti in base alle specifiche attività svolte dalla Società.
Il presente documento già contiene (nell'apposito paragrafo) l'indicazione dei dati ulteriori da pubblicare;
- informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo. L'obiettivo è quello di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione dei dati. Per questo motivo, tutte le comunicazioni concernenti i dati da pubblicare verranno comunicate al soggetto responsabile della pubblicazione esclusivamente tramite *e-mail*, inviandone copia il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale obiettivo sarà raggiunto anche attraverso la creazione di un'unica banca dati delle informazioni da pubblicare. La progettazione della banca dati dovrà essere completata entro la fine del 2016. Essa dovrà essere avviata entro il triennio;
- progettazione di un sistema di rilevazione dell'utilizzo e della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione “Trasparenza” del sito della Società.
Il sistema potrà consentire di incrementare l'efficacia delle misure previste nel presente documento e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva accessibilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

Iniziative di comunicazione delle regole per la trasparenza

Entro 30 giorni dall'adozione delle presenti regole, il contenuto delle stesse verrà illustrato a tutto il personale interno in occasione di una giornata di formazione, affinché gli impegni in materia di trasparenza si traducano concretamente in obiettivi organizzativi della Società e individuali. La formazione, infatti, riveste un ruolo fondamentale al fine di rendere consapevole il personale degli adempimenti di trasparenza cui è tenuto in ragione della vigente normativa e dell'importanza che tali adempimenti rivestono in un'ottica di contrasto al malfunzionamento della Società e alla corruzione.

Dell'adozione di queste regole verrà data notizia agli enti soci con apposita comunicazione a loro indirizzata.

Processo di attuazione delle regole per la trasparenza

Gli obblighi di pubblicazione ex lege

Con il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, Navigli Lombardi ha già assunto l'obbligo di pubblicare un nucleo corposo di dati sul proprio sito, così come indicati nell'Allegato 1 della delibera n. 50/2013 dell'ANAC, che recepisce le regole in materia di trasparenza già previsti nella precedente versione del Decreto trasparenza.

La società continua ad essere vincolata al rispetto dei predetti obblighi di pubblicazione *ex lege*, che qui si intendono integralmente richiamati siccome ancora vigenti, con le precisazioni di seguito indicate (cfr. Tabella 1).

La sopra citata riforma legislativa in materia di trasparenza, tuttavia, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione per le P.A. - e quindi, anche per le società a totale partecipazione pubblica, come Navigli Lombardi, rispetto ai quali occorre uniformarsi.

Tali obblighi sono illustrati nella Tabella 1 che segue, con gli adeguamenti necessari in considerazione della natura giuridica di Navigli Lombardi che, pur essendo un soggetto sostanzialmente pubblico, ha la forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata.

In particolare, relativamente ad ogni materia (prima colonna) sono stati individuati i riferimenti normativi (seconda colonna) e l'oggetto degli obblighi di pubblicazione (terza colonna): tale elencazione è effettuata globalmente in riferimento alla materia considerata.

Si precisa che, per ragioni di chiarezza e di maggiore fruibilità dei contenuti oltre che per motivi di trasparenza, nella Tabella in parola sono indicati anche gli obblighi di pubblicazione che sono venuti meno a seguito della riforma.

Tabella 1 – Obblighi di pubblicazione *ex lege* e abrogazioni introdotte dalla recente riforma

<u>Materia</u>	<u>Riferimenti normativi</u>	<u>Oggetto dell'obbligo di pubblicazione</u>
Durata dell'obbligo di pubblicazione e modalità di pubblicazione	<u>D.lgs. n. 33/2013:</u> art. 3, commi 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i>	La disposizione prevede la possibilità per ANAC, con propria delibera, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa consultazione pubblica, di identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria <i>ex lege</i> per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso integrale è disciplinato nella forma dell'accesso civico <i>ex art. 5</i> del D.lgs. n. 33/2013. E' prevista inoltre la possibilità per ANAC di precisare, con il Piano Nazionale Anticorruzione,

REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

	<p>art. 8, commi 3 e 3-<i>bis</i></p>	<p>gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.</p> <p>Le suddette delibere non risultano, ad oggi, essere state adottate.</p> <p>Decorso il termine obbligatorio di pubblicazione sul sito istituzionale, i dati e i documenti sono accessibili tramite accesso civico <i>ex</i> art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.</p> <p>La disposizione prevede che ANAC determini, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento possa essere inferiore a 5 anni. Ad oggi, non risulta essere stata adottata alcuna determinazione da parte di ANAC.</p>
	<p>art. 9, comma 1</p>	<p>Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti dalla legge nella sezione “Amministrazione trasparente” può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n.</p>

REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

		<p>33/2013¹.</p> <p>E' stata abrogata la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 9, che prescriveva, al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione, di conservare e rendere disponibili le informazioni e i dati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".</p>
--	--	--

¹ «Articolo 6 (Qualità delle informazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.».

REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

<p>Comunicazioni</p>	<p><u>D.lgs. n. 33/2016</u>: art. 9- <i>bis</i>, comma 2</p>	<p>E' previsto l'obbligo per le p.a. di comunicare alle amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B al D.lgs. n. 33/2013², i dati, le informazioni o i documenti detenuti e oggetto delle predette banche dati. Parallelamente è previsto per le p.a. l'obbligo di pubblicare il collegamento ipertestuale alle predette banche dati sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente". Resta ferma la possibilità per le p.a. di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alle banche dati in parola.</p>
<p>Organizzazione</p>	<p><u>D.lgs. n. 33/2013</u>: art. 14, comma 2</p>	<p>E' previsto l'obbligo di pubblicare i dati di cui ai commi 1 e 1-<i>quinquies</i> dell'art. 14 medesimo³, da</p>

² A titolo meramente esemplificativo, comunicazione ad ANAC, in quanto detentrica della banca dati BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici - delle informazioni relative alle eventuali procedure indette dalla società per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

³ «Articolo 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-*ter*. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-*quater*. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-*quinquies*. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.».

REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

		applicare compatibilmente alla natura giuridica di Navigli Lombardi.
Personale	<u>D.lgs. n. 33/2013</u> : art. 15- <i>bis</i>	Obblighi di comunicazione a carico delle società a controllo pubblico relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
Bandi di concorso per il personale	<u>D.lgs. n. 33/2013</u> : art. 19, comma 2;	Viene meno l'obbligo di pubblicare " <i>i bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio</i> " e di accompagnare l'elenco dei bandi pubblicati " <i>dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate</i> ".
Bandi di gara e contratti per lavori, servizi o forniture	<u>D.lgs. n. 33/2013</u> : art. 37, commi 1 e 2. <u>L. n. 190/2012</u> : art. 1, co. 32.	Gli obblighi di pubblicazione sono stati riformulati in considerazione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<u>D.lgs. n. 33/2013</u> : art. 26, comma 3	Viene meno il seguente inciso " <i>la sua eventuale omissione o incompletezza</i> (nдр: la pubblicazione dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro) <i>è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile, per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.</i> ".
Beni immobili e gestione patrimonio	<u>D.lgs. n. 33/2013</u> : art. 30	Obbligo di pubblicare le informazioni identificative e i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalla società, con riferimento non solo agli immobili posseduti ma <i>anche</i> a quelli <i>detenuti</i>
Controlli	<u>D.lgs. n. 33/2013</u> : art. 31	E' previsto l'obbligo di pubblicare i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, da applicare compatibilmente con la natura giuridica di Navigli Lombardi.

amministrativi affinché siano da questi pubblicati entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016 e quindi entro il 23 dicembre 2016. Con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9-*bis*, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, il termine è di un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016 e quindi il 23 giugno 2017.

Restano fermi gli obblighi di trasmissione e pubblicazione dei dati indicati dalla delibera ANAC n. 50/2013, rispetto ai quali Navigli Lombardi deve continuare ad uniformarsi.

Per consentire la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, i soggetti tenuti a svolgere le attività *sub* 1) informano di ogni invio anche il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In entrambi i casi, la trasmissione dei dati è tempestiva ed effettuata via *email*.

Ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 33/2013, il Responsabile **vigila** sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Tale attività si svolge attraverso un monitoraggio su base trimestrale, atto a verificare che tutti i dati la cui pubblicazione è obbligatoria (secondo le previsioni di legge e del presente Piano) siano stati trasmessi agli uffici responsabili della pubblicazione e che tali atti siano poi, da questi ultimi, pubblicati entro la scadenza prevista. Il Responsabile prende nota di ogni scostamento dal termine previsto per la pubblicazione dei dati, indagando sulla causa, ed effettua una segnalazione all'ANAC e agli enti soci per la loro attività di vigilanza.

Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza determina la responsabilità disciplinare, dirigenziale ed amministrativa nonché l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti individuati dalla vigente normativa in materia di trasparenza come responsabili della mancata comunicazione e pubblicazione dei dati, documenti e informazioni previsti dalla vigente normativa, con riflessi ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. Specifiche sanzioni sono previste dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la violazione degli obblighi di trasparenza ivi espressamente indicati⁴. In ogni caso, il Responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche ed eventualmente ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza. Il mancato rispetto del predetto obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare da parte del soggetto responsabile della pubblicazione o del soggetto tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Dati ulteriori da pubblicare

Resta fermo l'obbligo assunto da Navigli Lombardi di pubblicare, conformemente alle sue competenze, *dati ulteriori* rispetto a quelli previsti *ex lege*, come indicati dal Programma triennale per la trasparenza 2014-2016 e di seguito richiamati (Tabella 2 – Dati ulteriori). Come precisato da ANAC nel PNA 2016, l'ostensione di questi dati *on line* deve avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, procedendo all'omissione di dati personali eventualmente presenti.

⁴ Le sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 47, d.lgs. 33/2013, sono irrogate da ANAC. Per il procedimento sanzionatorio si veda il Regolamento ANAC del 16 novembre 2016.

Tabella 2 – Dati ulteriori da pubblicare

<u>Attività</u>	<u>Contenuto dell'obbligo di pubblicazione</u>	<u>Struttura responsabile della trasmissione</u>
Reclutamento del personale	Esito della selezione	Uffici amministrativi
	<i>Curricula</i> dei soggetti selezionati	Uffici amministrativi
	<i>Curricula</i> dei soggetti che hanno presentato candidature spontanee	Uffici amministrativi
Progressioni di carriera	Atti della procedura	Uffici amministrativi
Incarichi di consulenza	Avviso di selezione	Direttore/CdA
Liquidazione spese per missioni	Reportistica sull'andamento della spesa	Uffici amministrativi
Revoca/annullamento del bando	Provvedimento di revoca/annullamento del bando	RUP
Gestione fondi	Nota integrativa e relazione di gestione	Uffici amministrativi

L'accesso civico

In generale, il nuovo art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 prevede la libertà di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti tenuti al rispetto del Decreto trasparenza, tramite l'accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la loro organizzazione, attività e modalità di realizzazione.

Con specifico riferimento all'accesso civico, l'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 ha sostituito interamente la previgente disciplina, in particolare intervenendo a modificare gli artt. 5 e 5-*bis* del D.lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso, nella sua nuova formulazione, comporta il diritto di chiunque di richiedere *a)* non solo i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione *ex lege* o ai sensi del presente Documento nei casi di omessa pubblicazione, *b)* ma anche i documenti, le informazioni o i dati che non sono oggetto di obbligatoria pubblicazione *ex lege*, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Esclusioni e limiti all'accesso civico, per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, sono espressamente previsti dall'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, rispetto ai quali si attendono, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 5-*bis*, le Linee guida ANAC recanti indicazioni operative⁵.

Nella sezione "Trasparenza" del sito della Società è istituita un'area dedicata alle richieste di accesso civico, da presentare mediante l'apposito modulo disponibile. Tali richieste – come sancito espressamente dalla legge – non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessitano di motivazione e sono gratuite. Si precisa inoltre che il

⁵ In data 11 novembre 2016, ANAC ha pubblicato lo schema di "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", che sono state in consultazione *on line* fino al 28 novembre 2016.

REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali.

Con riferimento alle modalità operative, il procedimento di accesso civico deve concludersi con un atto espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della predetta comunicazione.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, la Società trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria *ex lege* ovvero ai sensi del presente Documento, la Società pubblica sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In tale ultimo caso, il Responsabile ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 del d.lgs. n. 33/2013.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 dell'art. 5.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso da parte della Società devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-*bis*. Il Responsabile può chiedere agli uffici della Società informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera a), egli provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. In tale ultimo caso, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione della Società o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile, il richiedente può proporre ricorso al TAR competente ai sensi dell'articolo 116 c.p.a..

Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto trasparenza. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013.